



## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Determinazione Area Ufficio tecnico n. 354/178 del 13/9/2018 con la quale il Comune di Bricherasio ha assunto il Sig. Fabrizio BIANCOTTO a Tempo Indeterminato e Pieno come Geometra presso l'Area Tecnica;

CONSIDERATO che in data 8/10/2019, Ns. prot. n. 10952, sono pervenute le dimissioni volontarie, a far data dal 01.12.2019 (30/11/2019 ultimo giorno lavorativo), del dipendente BIANCOTTO Fabrizio, inquadrata nella Categoria C, posizione economica C1, profilo professionale Geometra, Settore Tecnico;

RICHIAMATO l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 09/05/2006, il quale prevede:

*“1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*

*a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*

*b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*

*c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.*

*2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.*

*3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.*

*4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.*

*5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal Caso non si applica il comma 4.”;*

CONSTATATO che il dipendente Fabrizio Biancotto ha risolto il contratto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso;

RICORDATO che, ai sensi del suddetto art. 12, co. 4, CCNL del 2006, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;

RICHIAMATA integralmente la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 05/10/2001, secondo la quale:

*“... gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito della flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.”.*

RITENUTO di accordare al suddetto dipendente Fabrizio BIANCOTTO la rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione di quanto detto nella norma, citata nel capoverso precedente (la dipendente prenderà servizio in altro Comune);

RITENUTO di prendere atto delle su indicate dimissioni della dipendente;

VISTO il seguente orientamento ARAN RAL 1678:

*“a) la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 5.10.2001, non incide in alcun modo direttamente sulla disciplina del preavviso (in senso limitativo o impeditivo), né del resto avrebbe potuto farlo, non essendo, tecnicamente, una clausola del CCNL;*

*b) la suddetta dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso;*

*c) proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: “Le parti ritengono che gli enti possono valutare...”), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell’istituto del preavviso, contenuto nell’art. 12 del CCNL del 9-5-2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti.”.*

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,

#### **DELIBERA**

1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie, presentate dal dipendente Fabrizio Biancotto, in servizio presso l’Amministrazione comunale di Bricherasio in qualità di Geometra- Area Tecnica con decorrenza 01/12/2019;
2. Di rinunciare al preavviso e di non chiedere alla stessa la parte economica corrispondente al periodo di mancato preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 30/11/2019
3. Di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l’adozione del presente provvedimento;

Inoltre,  
con separata unanime votazione favorevole

#### **DELIBERA**

Considerata l’urgenza del provvedimento di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
F.to: BALLARI Simone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FERRARA dott.ssa Alessandra